

Civile Ord. Sez. 3 Num. 14887 Anno 2019

Presidente: ARMANO ULIANA

Relatore: SESTINI DANILO

Data pubblicazione: 31/05/2019

ORDINANZA

Cron. 14887+

Rep. C.I.

sul ricorso 28270-2017 proposto da:

MUZZI CAR CENTER SRL in persona del l.r.p.t. ANDREA Ud. 22/03/2019

MUZZI , elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CC

ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA

CRACAS, rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELE

BERARDI;

- **ricorrente** -

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, VECCIA FRANCO;

2019

- **intimata** -

712

avverso la sentenza n. 16518/2017 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 04/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 22/03/2019 dal Consigliere Dott. DANILO

SESTINI;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' with a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rilevato che:

La Muzzi Car Center s.r.l., cessionaria del credito spettante a Franco Veccia per i danni materiali riportati dal suo veicolo in un sinistro riconducibile a responsabilità esclusiva del conducente del mezzo antagonista, convenne in giudizio la Groupama Assicurazioni, assicuratrice del medesimo Veccia, esercitando l'azione diretta ex art. 149 D. L.vo n. 209/2005;

il Giudice di Pace di Roma, ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Veccia, dichiarò il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, ritenendo che il credito non avrebbe potuto essere ceduto, perché non ancora venuto ad esistenza, «e ciò senza dire che comunque nell'azione di indennizzo diretto la legittimazione attiva spetta esclusivamente all'assicurato»;

il Tribunale di Roma ha ritenuto l'erroneità di tale statuizione, ma, esaminando il merito della causa, ha respinto la domanda affermando che la documentazione prodotta (costituita dal modello CAI sottoscritto da entrambi i conducenti) non era sufficiente a fornire la prova della dinamica del sinistro e del nesso causale fra questo e i danni riportati dal veicolo;

ha proposto ricorso per cassazione la Muzzi Car Center s.r.l., affidandosi a tre motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Considerato che:

col primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 102 c.p.c. e 144 D. Lgs. n. 209/2005, in relazione all'art. 360, co. 1° nn. 3 e 4 c.p.c., «per avere il giudice del gravame -parimenti a quello di primo grado- omesso di integrare il contraddittorio ex artt. 102 c.p.c. e 144 C.d.A. nei confronti del responsabile civile proprietario del mezzo danneggiante, litisconsorte necessario»; richiamato il principio espresso da Cass. n. 21896/2017 (secondo cui anche «nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d. lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio

assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto»), la ricorrente evidenzia che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante determina un *error in procedendo* che rende necessaria la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di primo grado;

il motivo è fondato, in base alle seguenti considerazioni:

come affermato dalla cit. Cass. n. 21896/2017 (e, in termini più generali, già da Cass. n. 25421/2014 e da Cass. n. 23706/2016), in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal D. L.vo n. 209/2005, ivi compresa quella prevista dall'art. 149, il proprietario del veicolo danneggiante deve essere chiamato in causa (al fine di rendergli opponibile l'accertamento della responsabilità in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore);

ciò vale anche nel caso in cui l'azione non sia promossa dal danneggiato, ma da chi si sia reso cessionario del suo credito (cessione pacificamente ammessa, come affermato -fra le altre- da Cass. n. 11095/2009), giacché il cessionario fa valere lo stesso credito già spettante al danneggiato (ipotesi, quella della cessione, ricorrente anche nel caso esaminato da Cass. n. 21896/2017);

ne consegue che nel giudizio ex art. 149 D. L.vo n. 209/2005 promosso dalla Muzzi Car Center nei confronti dell'assicuratrice del proprio cedente avrebbe dovuto essere chiamato anche il responsabile del danno, ossia il proprietario del veicolo investitore;

atteso che l'integrazione del contraddittorio non è stata disposta dai giudici di merito, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di primo grado (ai sensi dell'art. 383, 3° co. e dell'art. 354, 1° co. c.p.c.) affinché provveda a norma degli artt. 102 c.p.c. e 144, 3° co. D. L.vo n. 209/2005 (cfr. Cass. n. 6405/1998);

i restanti motivi (secondo e terzo), concernenti il merito della controversia, restano assorbiti;

il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, al Giudice di Pace di Roma, in persona di altro magistrato.

Roma, 22.3.2019

